

IRC - Normativa canonica

Il testo di riferimento è il *Codice di Diritto Canonico* (CIC) promulgato il 25 gennaio 1983 da Sua Santità Giovanni Paolo II.

I canoni definiscono le condizioni per acquisire l' idoneità all' insegnamento da parte dell' Ordinario del luogo.

Canone 804:

§ 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Canone 805:

È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli Insegnanti di Religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

Come risulta evidente, il Diritto Canonico sancisce in modo inequivocabile la titolarità del diritto di nomina degli Insegnanti di Religione, che spetta all'Ordinario.